CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 25-5-2011 N° 11444

Imposte sui redditi – crediti risultanti dalla dichiarazione – richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi – ulteriori adempimenti – necessità - escusione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

11444 11

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 29213/2006

Cron. 11444

Rep.

Ud. 01/12/2010

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCO PIVETTI - Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -

Dott. MARIAIDA PERSICO - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29213-2006 proposto da:

[redacted]XXX SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted] giusta delega in calce;

2010

3074

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI N 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente con atto di costituzione -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI [redacted];

- intimato -

avverso la sentenza n. 152/2005 della COMM.TRIB.REG. di [redacted], depositata il 25/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l'Avvocato [redacted] che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di [redacted] rigettava il ricorso presentato dalla società [redacted] s.p.a. in amministrazione Straordinaria avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irpeg, anno d'imposta 1990, versata in eccedenza, per carenza di prove documentali a supporto della tesi della contribuente.

La società proponeva appello avverso tale decisione, appello respinto dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la sentenza di cui in epigrafe.

Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione fondato su motivo unico ed illustrato da memoria. L'intimata agenzia resiste con controricorso.

Motivazione

La società ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.,c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza per non aver la stessa fornito alcuna spiegazione sulla ritenuta insufficienza della prova fornita dalla ricorrente (che ha invece allegato il frontespizio del mod. 760/91 ed il quadro M, contenente le imposte dovute, i versamenti effettuati, nonché la richiesta di rimborso dell'eccedenza); per essere in contraddizione con le affermazioni confessorie dell'agenzia contenute nelle controdeduzioni depositate in secondo grado; per non avere motivato sulla circostanza decisiva dell'avvenuta liquidazione ex art. 36 D.P.R. 600/73, pure menzionata.

Il motivo, come proposto, è inammissibile sia per l'estrema genericità delle censure mosse, sia in quanto la doglianza non è diretta a far valere la carente motivazione di un accertamento di fatto, bensì a censurare l'erronea interpretazione applicativa delle norme che regolano i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione Irpeg .

Invero, secondo le norme contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973,come questa Corte ha già affermato (Cass. n.11830 del 2002;

n.1154 del 2008); " qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l'istanza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, estranea alla fattispecie anzidetta), ma deve solo attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta che il credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, l'amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso.

E' stato altresì affermato (Cass. n. 9524 del 2009) "Il termine stabilito nell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 1 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506), entro il quale l'Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta, ha natura ordinatoria secondo l'interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato l'art. 28, primo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perchè l'Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nell'art. 38 del d.P.R. 27 settembre n. 1973, n. 602, ma esclusivamente all'ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso."

Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha affermato sia l'insufficienza probatoria degli elementi prodotti, in quanto costituiti da un "mero stralcio della dichiarazione dei redditi"; sia che "il Centro Servizi, sia pure dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art 36 bis D.P.R. 600/73, ha sospeso l'erogazione in attesa dell'esame della documentazione richiesta".

A fronte di tale congrua e chiara motivazione – in relazione alla normativa che regola la materia come sopra richiamata - il ricorso non fornisce alcuna spiegazione del perché sia erronea la ritenuta insufficienza probatoria dello stralcio prodotto, spiegazione che appare necessaria anche in considerazione del fatto che l'eccedenza per la quale viene chiesto il rimborso nasce da ritenute d'acconto a fronte di perdite di esercizio.

Ugualmente è a dirsi per la eccepita contraddizione motivazionale tra la ritenuta mancanza di prova e l'affermazione che il Centro Servizi aveva sospeso l'erogazione del rimborso in attesa dell'esame della richiesta documentazione: la stessa non è spiegata dal ricorrente né è comprensibile in sé.

Neppure appare possibile attribuire al riferimento alla dichiarazione del Centro Servizi (di sospensione dell'erogazione dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art 36 bis D.P.R. 600/73) – contenuto nell'impugnata sentenza - valore di un ipotetico riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare dell'imposta, costituendo la stessa solo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sullo stato della relativa procedura.

Il ricorso, inoltre, in assoluta carenza di autosufficienza, per provare l'esistenza di una conferma da parte dell'Agenzia ai dati che risultano dallo stralcio della dichiarazione mod: 760/91 prodotta, rinvia ad atti non allegati né riportati testualmente, quali "le controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di secondo grado", così chiedendo a questa Corte un giudizio non ex actis ma su fonti estranee al giudizio di legittimità.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

In virtù di quanto fin qui esposto il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 4700,00 delle quali € 200,00 per esborsi oltre spese generali e competenze come per legge..

Così deciso in Roma il 1° dicembre 2010.

Il consigliere estensore
(Mariaida Persico)

Il Presidente
(Marco Pivetti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 MAG. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA